



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

**Segreteria Affari Riservati, Sicurezza e Particolare**

N.256/2015 Aff.Gen.  
Risposta a nota n. del

Napoli, 16 dicembre 2015

**OGGETTO:**

**L'estinzione delle contravvenzioni ambientali prevista dagli artt. 318 bis e ss. del D.L.vo 152/06, introdotti dall'art. 1 co. 9 legge 68/15.**

**Linee guida.**

**Al Vice Prefetto Cafagna  
incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania  
Napoli**

Trasmetto le linee guida relative a quanto in oggetto, con nota a parte esse verranno diramate agli organi competenti presenti sul territorio:

Premessa

L'art. 1 co. 9 della legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel D.L.vo 152/06 una "Parte sesta-bis" contenente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (artt. da 318-bis a 318-octies).

Le disposizioni introdotte, modellate sulla falsariga del meccanismo di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro - mediante l'adempimento delle prescrizioni impartite ed il pagamento di una somma determinata di denaro a titolo di sanzione pecuniaria - previsto dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono chiaramente ispirate alla *ratio* di incentivare l'adeguamento, da parte del soggetto responsabile di condotte integranti contravvenzioni in materia ambientale, alle prescrizioni impartite dall'organo competente nell'ottica di prevenire danni all'ambiente conseguenti

all'inosservanza delle previsioni normative.

La corretta applicazione del nuovo istituto introdotto dalla legge 68/15 pone non pochi problemi di carattere pratico ed interpretativo.

Sulla scorta di una prima lettura della novella legislativa e con riserva di ulteriori approfondimenti all'esito di un necessario periodo di sperimentazione e di elaborazione giurisprudenziale del nuovo istituto, d'intesa con i Procuratori della Repubblica del distretto di Corte di appello di Napoli, è possibile formulare le seguenti indicazioni al fine di orientare l'interpretazione e l'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 9 legge 68/15.

Individuazione dell'esatto ambito di applicazione della disciplina di cui trattasi.

L'art. 318-bis D.L.vo 152/06 circoscrive l'operatività della nuova disciplina alle sole ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano cagionato un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

La norma di cui all'art. 318 bis contempla solo le "ipotesi contravvenzionali", sebbene il titolo della parte sesta bis del D.L.vo 152/06 faccia riferimento anche agli illeciti amministrativi, ai quali quindi il nuovo istituto non è applicabile.

La norma in parola fa riferimento alle sole contravvenzioni in "materia ambientale" previste dal D.L.vo 152/06, per cui la nuova disciplina non è applicabile alle contravvenzioni in materia ambientale previste da altri testi normativi.

L'istituto in parola deve ritenersi applicabile solo alle contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, da sola, o in alternativa alla pena dell'arresto e non anche alle contravvenzioni punite solo con la pena dell'arresto o con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

Sebbene la legge 68/15 non dica nulla in proposito, detta interpretazione appare la più corretta sia perché analoga a quella prevista dall'art. 19 D.L.vo 758/94 e dall'art. 301 D.L.vo 81/08 (che ne limitano l'applicazione alle sole contravvenzioni

punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda) cui appare chiaramente ispirata la nuova disciplina, sia perché anche l'istituto dell'oblazione di cui agli artt. 162 e 162 bis cp, quest'ultimo espressamente richiamato dall'art. 318 septies co. 3 D.L.vo 152/06, si applica solo alle contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, da sola o in alternativa alla pena dell'arresto.

D'altra parte non appare conforme a logica ritenere che possa estinguersi con il pagamento di una somma di denaro un reato punito con la pena dell'arresto da sola o congiunta alla pena dell'ammenda.

#### L'aggettivo protette

Altra questione è se l'aggettivo *protette* si riferisca solo alle risorse paesaggistiche o anche alle risorse ambientali ed urbanistiche.

La questione non è di poco momento, in quanto, poiché le risorse protette sono un *minus* rispetto a quelle non protette, qualora l'aggettivo *protette* sia riferito alle sole risorse paesaggistiche, il campo di applicazione della nuova disciplina risulterebbe molto più ristretto, giacché la stessa sarebbe inapplicabile nei casi di danno o pericolo di danno per tutte le risorse ambientali ed urbanistiche, anche non protette, nonché per le risorse paesaggistiche protette, mentre sarebbe applicabile solo nel caso di danno o pericolo di danno alle risorse paesaggistiche non protette.

Deve ritenersi che l'istituto di cui agli artt. 318 bis e ss. D.L.vo 152/06:

- si applichi alle contravvenzioni che non abbiano cagionato un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali ed urbanistiche (protette e non protette) o alle risorse paesaggistiche protette;

- si applichi alle contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse paesaggistiche non protette;

- non si applichi alle contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali ed urbanistiche (protette e non protette) o alle risorse paesaggistiche protette.

### Le prescrizioni

Quanto alle prescrizioni, l'art. 318 ter co. 1 ne prevede l'obbligatorietà (*l'organo di vigilanza ... ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione*) al fine di *eliminare* la contravvenzione accertata.

Non vi è dubbio, pertanto, che la formulazione di prescrizioni costituisca un obbligo per l'organo accertatore sempre che si tratti di una contravvenzione suscettibile di estinzione.

### Il danno ed il pericolo di danno

L'istituto potrà applicarsi solo alle contravvenzioni che non abbiano comportato alcun danno, neanche minimo, all'ambiente, in quanto il legislatore non ha distinto l'entità del danno.

Inoltre l'istituto sarà applicabile alle contravvenzioni che non abbiano comportato un pericolo concreto ed attuale di danno all'ambiente.

Pertanto, l'istituto di cui trattasi sarà applicabile in tutti i casi di pericolo di danno all'ambiente:

- astratto;
- potenziale;
- concreto ma futuro e non attuale;
- attuale ma astratto e non concreto.

L'istituto in parola può ritenersi applicabile anche alle fattispecie minimali che abbiano comportato una modificazione marginale della realtà, ma sempre in assenza di danno o di pericolo concreto ed attuale di danno per l'ambiente.

Appare pertanto opportuno valutare caso per caso, con estrema cautela, se la fattispecie concreta abbia determinato un danno, anche minimo, all'ambiente o una situazione di pericolo, concreto ed attuale, di tale danno.

In particolare, la questione si pone per le fattispecie relative al superamento di limiti normativamente previsti (ad es. le concentrazioni soglia di contaminazio-

ne), in quanto, di regola, in questi casi il superamento del limite determina quanto meno un pericolo attuale e concreto di danno, incompatibile con la procedura di regolarizzazione.

Pertanto, appare opportuno che l'organo accertatore (organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria o la polizia giudiziaria), sia nel caso in cui impartisca le prescrizioni, sia nell'ipotesi in cui ritenga che le stesse non vadano impartite, dia sempre atto espressamente e motivatamente, nel verbale di accertamento, della presenza o dell'assenza di danno o di pericolo attuale e concreto di danno.

Di regola, qualora possibile, le prescrizioni saranno impartite dall'organo di PG specializzato in materia ambientale.

Pertanto è auspicabile che l'organo di polizia giudiziaria, qualora non sia in possesso delle necessarie competenze tecniche, si avvalga dell'assistenza dell'organo tecnico di vigilanza competente in materia o si rivolga al PM di turno.

#### L'asseverazione tecnica.

Le prescrizioni, inoltre, devono essere asseverate tecnicamente dall'*ente specializzato competente nella materia trattata*.

Quanto all'individuazione di quest'ultimo, ferma restando la competenza generalizzata dell'ARPA, stante l'ampia formulata utilizzata dal legislatore, occorrerà stabilire caso per caso quale sia l'ente specializzato al quale richiedere l'asseverazione delle prescrizioni da impartire.

Deve ritenersi, inoltre, che l'asseverazione tecnica non postuli necessariamente il preventivo sopralluogo da parte dell'organo tecnico di vigilanza, la cui effettuazione è rimessa alla valutazione di quest'ultimo.

A tal fine, fatta eccezione per i casi di assoluta urgenza, l'organo di PG accertatore avrà cura di programmare con l'organo tecnico di vigilanza l'eventuale sopralluogo finalizzato all'asseverazione tecnica delle prescrizioni.

Il pagamento della somma di denaro in sede amministrativa

Nel caso di ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato o prorogato, l'art. 318 quater co. 2 TUA prevede che *"l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa ... una somma"* di denaro di importo pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per il reato.

La norma non dice nulla sulle modalità del pagamento.

In assenza di un'espressa indicazione normativa e nelle more di un apposito quesito, che questo Ufficio si riserva di formulare sul punto al Ministero della Giustizia, ciascun organo di PG si determinerà caso per caso secondo il proprio prudente apprezzamento e alla stregua delle indicazioni eventualmente fornite dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza.

Napoli, 16 dicembre 2015

**Il Procuratore Generale della Repubblica**

**Dr. Luigi Riello**

